



RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO 2024

IL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE E LA PRODUZIONE DOCUMENTALE NEL GIUDIZIO DI APPELLO



ABROGAZIONI DAL 4 GENNAIO 2024

L'articolo 2 del d lgs n 220 del 30 dicembre 2023 prevede l'abrogazione a decorrere **dalla data di entrata in vigore del decreto 4 gennaio 2024** delle seguenti norme:

- il comma 2 septies dell'articolo 15 (**Spese del giudizio**) e l'articolo 17 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n 546 (**Reclamo e la mediazione**);
- il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legge 23 ottobre 2018 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2018 n 136 sulla partecipazione alle udienze da remoto poiché il contenuto è stato inserito nel nuovo articolo 34 bis (**Udienza a distanza**)



MODIFICHE OPERATIVE DAL 5 GENNAIO

Disposizioni del d. lgs. n. 546 del 1992 che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto (**atti notificati dal 5 gennaio 2024**):

- **Litisconsorzio ed intervento** (art 14 comma 6 bis)
- **Spese del giudizio** (art 15 commi 2, 2 septies, 2 nonies)
- **Comunicazioni e notificazioni** (art 16 comma 1)
- **Atti impugnabili e oggetto del ricorso** (art 19 comma 1)
- **Trattazione in camera di consiglio** (art 33 comma 1)
- **Udienza a distanza** (art 34 bis)
- **Deliberazioni del collegio giudicante** (art 35 comma 1)
- **Contenuto della sentenza** (art 36 comma 2)



MODIFICHE OPERATIVE DAL 5 GENNAIO segue

- **Sospensione dell'atto impugnato (art 47 commi 1 3 4 7 8)**
- **Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione (art 47 ter)**
- **Conciliazione fuori udienza (art 48 commi 2 e 4 bis)**
- **Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria (art 48 bis 1)**
- **Definizione e pagamento delle somme dovute (art 48 ter)**
- **Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello (art 52 commi 1 2 3 6 bis)**
- **Nuove prove in appello (art 58 commi 1 2 3)**
- **Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione (art 62 bis commi 1 2 6)**
- **Proposizione della impugnazione (art 65 comma 3 bis)**



MODIFICHE OPERATIVE DAL 1° SETTEMBRE

Disposizioni del d. lgs. n. 546 del 1992 che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, (**con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024**)

- **Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado** (art 7 comma 4)
- **Capacità di stare in giudizio** (art 11 comma 3 ter)
- **Assistenza tecnica** (art 12 commi 7 e 7 bis)
- **Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici** (art 16 bis, commi 1 3 3 bis 4 bis)
- **Degli atti in generale** (art 17 ter)
- **Termine per la proposizione del ricorso** (art 21 comma 2)
- **Potere di certificazione di conformità** (art 25 bis, comma 5 bis)
- **Pubblicazione e comunicazione della sentenza** (art 37 commi 1 e 2)
- **Norme transitorie e finali** (art 79 commi 2 2 bis 2 ter 2 quater)



NOVITA' GIA' OPERATIVE

NUOVE PROVE IN APPELLO

L'art. 58 è stato riformulato

1 Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile

2 Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati

3 Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis



NUOVE PROVE IN APPELLO

L'art. 58 D. Lgs. 546/92 *ante riforma*

*1. Il giudice d'appello **non** può disporre **nuove prove**, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione **o** che la parte dimostri di non averle **potute fornire** nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.*

*2. E' fatta salva la facoltà delle parti di produrre **nuovi documenti***



NUOVE PROVE IN APPELLO – regime previgente

*L'articolo in esame **conteneva** importanti **deroghe** rispetto all'omologa norma del **codice di rito**.*

L'art. 345, co. 3, nella versione in vigore dal 4 luglio 2009, vieta, nel giudizio di appello, l'ammissione di nuovi mezzi di prova e la produzione di nuovi documenti.

La relativa ammissione è concessa soltanto in due ipotesi, alternative:

Il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa (abrogata dal 2012)

La parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli in I grado per causa ad essa non imputabile



CONCETTO DI NOVITA' DEI DOCUMENTI

Disciplina previgente – Orientamenti della Corte di Cassazione

L'art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/92, è **disposizione speciale** che deroga all'art. 345 c.p.c. in virtù del **principio di specialità** espresso dall'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 546/92 (Cass. n. 8089/2023)

Facoltà di produrre nuovi documenti in appello anche per la **parte rimasta contumace** (Cass. n. 29568/2018)

Facoltà di produrre nuovi documenti in appello anche in caso di **insussistenza dell'impossibilità di produrli** in I grado ovvero di documenti **già nella disponibilità** delle parti (Cass. n. 34572/2022)



CONCETTO DI NOVITA' DEI DOCUMENTI

Disciplina previgente – Limiti processuali ed intervento della Consulta

Facoltà di produrre nuovi documenti in appello entro il termine di cui all'art. 32 D. Lgs. 546/92 (20 gg liberi prima dell'udienza), applicabile in virtù del rinvio alla disciplina del I grado disposta dall'art. 61 stesso decreto (Cass. n. 29087/2018; Cass. n. 18103/2021)

Corte Costituzionale sent. n. 199/2017: (1) inesistenza di un principio costituzionale di necessaria uniformità tra processo tributario e processo civile; (2) facoltà di produrre nuovi documenti in appello riconosciuta ad entrambe le parti; (3) non sussiste la violazione dell'art. 24 Cost. in quanto la perdita del doppio grado di giudizio non gode di copertura costituzionale



NUOVE PROVE IN APPELLO – CODICE DI RITO

Articolo 345, co. 3, c.p.c. (versione in vigore fino al 11/9/2012)

*«**Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti**, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa **ovvero** che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.*

Articolo 345, co. 3, c.p.c. (versione in vigore dal 11/9/2012)

*«**Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti**, salvo che la **parte dimostri** di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.*

Modifica non applicabile al giudizio tributario (art. 54, co. 3 bis, D.L. 82/2012)



NUOVE PROVE IN APPELLO – RITO DEL LAVORO

Articolo 437, co. 2, c.p.c.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. E' salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.



INDISPENSABILITA' DEI DOCUMENTI

L'ammissibilità di documenti nuovi in appello richiede una valutazione circa **l'indispensabilità della prova** che può essere effettuata dalla Corte di cassazione quale giudice del fatto (Cass. n. 1277/2016; Cass. n. 3309/2017)

Cass. n. 20870/2020: Costituisce **prova nuova indispensabile**, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. ante novella del 2012 quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure quello che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dalla negligenza della parte (Fattispecie relativa a tardiva produzione in I grado di documentazione prodotta nel giudizio di appello)



INDISPENSABILITA' DEI DOCUMENTI - segue

L'ammissibilità di documenti nuovi in appello, ai sensi dell'articolo 345, comma 3, c.p.c., nella versione successiva alla novella del 2012, risulta consentita qualora:

- trattasi di **documento formatosi in epoca successiva** al giudizio di primo grado e la sua **produzione si sia resa necessaria dallo sviluppo del giudizio di appello;**
- la causa in appello non sia rimessa in decisione



SPUNTI INTERPRETATIVI

Il nuovo articolo 58 D. Lgs. 546/92 rispecchia fedelmente il contenuto dell'art. 345, co. 3, c.p.c. ante novella del 2012 (*con un «non» in meno*)

La produzione di nuovi documenti in appello è equiparata agli stessi presupposti dell'ammissibilità dei nuovi mezzi di prova (*indispensabilità* ai fini della decisione ovvero *impossibilità* di produzione in I grado non imputabile alle parti)

La produzione non può riguardare atti relativi al *conferimento della rappresentanza di una delle parti* (procura, delega, ecc.) né *relate di notifica degli atti presupposti*



SPUNTI INTERPRETATIVI - segue

Il nuovo articolo 58 D. Lgs. 546/92 consente quindi l'esercizio dei medesimi poteri istruttori di cui all'articolo 7 stesso decreto, ivi compreso, quindi l'ordine di esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c.?

L'esercizio d'ufficio dei poteri di acquisizione dei documenti (Cass. n. 12383/2021):

- non può supplire alle carenze probatorie di una delle parti;**
- è esperibile soltanto qualora gli elementi di giudizio già in atti od acquisiti non siano sufficienti per pronunciare una sentenza ragionevolmente motivata;**
- nei limiti dei fatti dedotti dalle parti (principio c.d. misto acquisitivo-dispositivo)**



SPUNTI INTERPRETATIVI - segue

Potere di ordinare l'esibizione dei documenti nell'impossibilità di acquisire la prova altrimenti (Cass. n. 14244/2015 – Fattispecie relativa a documenti posseduti dalla controparte)

Potere di acquisire i documenti in situazione di obiettiva incertezza (Cass. n. 16171/2018)



Il principio di non contestazione

18 **Cass. Civ. n. 10434/2000 (conf. n. 13904/2000):**

i fatti allegati possono essere considerati **'pacifici'**, esonerando la parte dalla necessità di fornirne la prova, solamente:

- quando l'**altra** parte abbia impostato la propria **difesa** su **argomenti** logicamente **incompatibili** con il **disconoscimento** dei fatti medesimi
- quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri



Il principio di non contestazione – segue -

Art. 45, co.14, L. n. 69/2009 ha modificato l'art. **115 c.p.c.** specificando espressamente che il giudice deve porre a **fondamento** della **decisione** le prove proposte dalle parti «***nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita***»

Già anteriormente, la Corte di Cassazione aveva chiarito che:
“*Anche al processo tributario (...) è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (...), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cpc, ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cpc, il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia (...)*”
(Cass. 2009/25136)



Il principio di non contestazione – segue -

I fatti non contestati, quindi, vengono posti a fondamento della decisione del giudice senza necessità che la parte che li adduce ne fornisca la prova.

E' quindi necessario che l'Ufficio, nei propri atti difensivi, contesti puntualmente e dettagliatamente i fatti enunciati dal contribuente nel ricorso, evitando formule generiche (cfr. Circ. 17/2010)

Cass. n. 6887/2016: applica principio non contest.

Cass. n. 4161/2014: esclude l'operatività del principio in caso di Ufficio «contumace» in primo grado

Cass. n. 16984/2023: limiti principio di non contest.